

# **ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO INTERBANCARIO**

### **“BANCHE – CLIENTI IN CRISI”**

**PER LA GESTIONE DELLE CRISI D'IMPRESA**

**NEL TERRITORIO SAMMARINESE**

## PREMESSA

Il principio sottostante la definizione del presente Codice di comportamento risiede nella convinzione dell'utilità dell'adozione di strumenti alternativi, di natura fattiva, a quelli ad oggi offerti dalla normativa fallimentare per il superamento delle difficoltà reversibili dell'impresa e dei Clienti "in crisi".

In particolare si ritiene che una soluzione al problema in questione possa essere fornita anche da iniziative poste in essere attraverso il coinvolgimento delle banche e delle società finanziarie, soggetti il cui contributo è certamente determinante nelle soluzioni delle crisi d'impresa -in particolare in quelle di natura finanziaria- grazie a comportamenti tempestivi e coesi orientati, pur naturalmente nel rispetto della singola autonomia decisionale, al recupero del Cliente ed alla valorizzazione delle prospettive reddituali dello stesso.

Il Codice di Comportamento Interbancario "BANCHE-CLIENTI IN CRISI" si pone l'obiettivo di agevolare l'avvio, la conduzione e l'epilogo dei procedimenti negoziali rivolti a comporre ed ove possibile superare le situazioni di crisi che abbiano colpito le imprese e i Clienti del territorio sammarinese.

Per conseguire tale obiettivo, il Codice impegna le banche e gli intermediari finanziari Aderenti ad osservare comportamenti omogenei, scevri da connotazioni opportunistiche, trasparenti e funzionali a favorire il conseguimento di risultati complessivi capaci di attutire per quanto possibile l'impatto delle crisi sull'economia del territorio, sui livelli occupazionali e sulla integrità degli impianti produttivi, favorendo così indirettamente anche la salvaguardia della stabilità del sistema bancario sammarinese e delle sue singole componenti.

Il Codice è inizialmente rivolto a coordinare le attività delle imprese bancarie e finanziarie coinvolte nelle situazioni di crisi dei propri Clienti, ma è aperto alla adesione a singoli procedimenti negoziali di soluzione delle crisi da parte anche di intermediari finanziari non bancari, e ad eventuali altri *partner* che nei singoli casi di specie possano svolgere un ruolo di rilievo nel risanamento del soggetto in crisi.



# CODICE DI COMPORTAMENTO INTERBANCARIO

## “BANCHE – CLIENTI IN CRISI”

PER LA GESTIONE DELLE CRISI D'IMPRESA NEL TERRITORIO SAMMARINESE

### ART. 1

#### PRINCIPI GENERALI

Le banche e le società finanziarie - anche a livello di gruppo - nonché gli eventuali altri soggetti interessati, aderendo al presente codice si impegnano:

- Alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti reciproci, favorendo in particolare una contrattualizzazione unitaria degli accordi interbancari e di adesione al piano;
- A porre in essere comportamenti informati a principi di cooperazione ed equità sostanziale nei rapporti tra il ceto creditorio;
- A promuovere nei confronti del Cliente in stato di crisi l'apertura della procedura preliminare, di cui all'art.3, quando anche un solo Aderente sia in possesso di notizie che possano far ritenere utile l'attivazione della procedura;
- A garantire il rispetto della *par condicio creditorum* mediante l'estensione agli Aderenti creditori dei benefici derivanti da garanzie reali acquisite nel "periodo sospetto" (cfr. art. 67 Legge Fallimentare e Art ..... L. 17/1917 RSM e successive modificazioni ed integrazioni) nei confronti dell'impresa in crisi, del Cliente e/o dei garanti se fallibili;
- Ad estendere -nel caso di acquisizione di titoli di prelazione e/o di garanzie supplementari, da parte di singoli Aderenti, relativi al patrimonio dell'impresa in crisi, del Cliente e/o di garanti comuni a due o più Aderenti creditori, in violazione di quanto disposto al punto precedente- gli effetti a favore di tutti gli Aderenti aventi titolo a concorrere sui patrimoni coinvolti;
- Ad astenersi dal promuovere procedure ingiuntive/sommative documentali/esecutive individuali, cautelari e concorsuali - dalla convocazione della riunione preliminare fino alla chiusura della fase preliminare, in caso di esito negativo della stessa; ovvero fino alla chiusura del tavolo di concertazione, dichiarata per mancato conseguimento dell'obiettivo di risanamento - nei confronti dell'impresa in crisi, del Cliente e/o dei garanti comuni a due o più Aderenti creditori;
- A porre in essere comportamenti che, nel rispetto della "*par condicio creditorum*", valorizzino le imprese e i Clienti anche nelle loro prospettive reddituali;
- A ripartire, tra chi aderisce alla nuova finanza, le relative quote di partecipazione secondo criteri di trasparenza e proporzionalità;
- Ad adottare forme di collaborazione e suddivisione dei ruoli al fine di contenere anche i costi amministrativi derivanti dalla gestione della procedura di ristrutturazione, ricorrendo se del caso a forme di cessione del credito o a mandati per la gestione dello stesso;
- A compiere quanto necessario affinché i principi e le norme del presente accordo vengano recepite nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di cui fossero parte;
- Ad introdurre negli accordi di ristrutturazione divieti circa trattative separate e previsioni per l'assunzione di decisioni secondo principi di maggioranza qualificata;
- A favorire la circolazione tra tutti i soggetti interessati delle informazioni di rilevanza ai fini della valutazione ed adesione al piano di risanamento;
- A comunicare, nei termini convenuti le decisioni di pertinenza;
- Ad esperire, in via preliminare, il tentativo di risolvere eventuali controversie attinenti all'interpretazione del presente accordo e agli impegni da esso derivanti mediante ricorso alla procedura di conciliazione prevista dal presente Codice;

## DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Nel presente documento ai termini ed alle espressioni di seguito riportate vanno attribuiti i significati per ciascuno rispettivamente precisati:

**"ACCORDO"**:

**"ADERENTI"**: indica le banche e le finanziarie di diritto sammarinese - anche a livello di gruppo - che hanno sottoscritto il Codice nonché eventuali altri intermediari finanziari e/o fornitori tempo per tempo ammessi alla adesione al Codice.

**"ADERENTI CREDITORI"**: indica i soggetti Aderenti al Codice che presentino crediti nei confronti del Debitore per il quale è stata aperta una singola procedura di concertazione.

**"ADVISOR FINANZIARIO"**: indica il Consulente finanziario designato del Debitore in crisi - per la verifica dei profili economici, patrimoniali e finanziari del "Piano" di composizione della crisi - anche nell'interesse dei soggetti Aderenti creditori. Il Consulente deve possedere caratteristiche di professionalità e di indipendenza, e ricevere il gradimento dei soggetti Aderenti che partecipano al tavolo di concertazione, nell'ambito di una rosa di almeno tre nominativi designati dal Debitore.

**"ADVISOR LEGALE"**: indica il Consulente legale designato dall'impresa in crisi - per il controllo di legalità delle attività funzionali alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del "Piano" di composizione della crisi - anche nell'interesse dei soggetti Aderenti creditori. Il Consulente deve possedere caratteristiche di professionalità e di indipendenza, e ricevere il gradimento dei soggetti Aderenti che partecipano al tavolo di concertazione, nell'ambito di una rosa di almeno tre nominativi designati dal Debitore.

**"APERTURA DELLA PROCEDURA"**: indica l'atto con il quale il Debitore ovvero una o più dei soggetti Aderenti creditori danno comunicazione della volontà di aprire la procedura preliminare, ai sensi del successivo articolo 3.

**"CHIUSURA DELLA PROCEDURA" DI CONCERTAZIONE**: indica l'atto con il quale vengono dichiarate non ulteriormente applicabili ad una singola situazione di crisi d'impresa le disposizioni del Codice.

**"CHIUSURA DELLA PROCEDURA PRELIMINARE"**: indica il "verbale" predisposto in chiusura della riunione di cui all'articolo 5 del Codice.

**"CODICE"**: indica il presente documento, tempo per tempo vigente, con la precisazione che ad ogni tavolo di crisi saranno applicate, ove non diversamente concordato, le disposizioni del Codice in vigore alla data della sua apertura.

**"COORDINATORE"**: indica il rappresentante dei soggetti Aderenti creditori designato in occasione della riunione preliminare ed i suoi eventuali sostituti.

**"DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA"**: indica la data di invio ad ogni soggetto Aderente creditore della comunicazione della convocazione della riunione preliminare.

**"DATA DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA PRELIMINARE"**: indica la data di redazione del "verbale" di cui all'articolo 5 del Codice.

**"DEBITORE"**: indica la persona fisica o giuridica o altre entità dotate di autonomia patrimoniale in stato di crisi, Debitore di uno o più soggetti Aderenti al Codice. Nel caso di soggetto esercente una attività di impresa, indica la Impresa con sede nel territorio sammarinese che versa in stato di temporanea difficoltà e presenta concrete ed effettive prospettive di ripresa economica, finanziaria ed aziendale.



**"EFFETTI PRELIMINARI"**: indica gli effetti prodotti dal ricevimento della comunicazione di apertura della procedura preliminare.

**"GARANTE"**: la persona fisica o giuridica o altre entità dotate di autonomia patrimoniale che abbia prestato garanzie personali o reali in favore del Debitore.

**"MAGGIORANZA QUALIFICATA"**: indica la comune posizione di due o più Aderenti creditori che rappresentino almeno il 60% della passività del Debitore rappresentate dagli "utilizzi" delle linee di credito per cassa e dai crediti di firma.

**"MAGGIORANZA QUALIFICATA SPECIALE"**: indica la comune posizione di tre o più Aderenti creditori che rappresentino almeno il 75% della passività del Debitore rappresentate dagli "utilizzi" delle linee di credito per cassa e dai crediti di firma.

**"PIANO DI RISANAMENTO"**: indica il "Piano" predisposto dal Debitore per il superamento della situazione di "crisi".

**"PROCEDURA DI CONCERTAZIONE" O "PROCEDURA"**: indica il procedimento rivolto a superare o comporre una situazione di crisi per la quale sia stata richiesta, nei modi previsti dallo stesso, l'applicazione del Codice. Si compone di una fase necessaria (procedura preliminare) e di una fase eventuale (tavolo di concertazione).

**"PROCEDURA PRELIMINARE"**: indica la fase necessaria della Procedura di concertazione aperta dalla comunicazione della convocazione della riunione preliminare.

**"RAPPRESENTANTE COMUNE"**: indica il rappresentante dei soggetti Aderenti creditori partecipanti al tavolo di concertazione ed i suoi eventuali sostituti al quale sono attribuiti i compiti previsti dall' Artt. 6 e ss.

**"RIUNIONE PRELIMINARE"**: indica la riunione con la quale si apre la procedura preliminare.

**"TAVOLO DI CONCERTAZIONE"**: indica la fase eventuale della procedura di concertazione aperta a seguito della adesione alla proposta di prosecuzione della procedura preliminare.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Codice dovranno avvenire in forma scritta (ivi compresi l'utilizzo del telefax e della posta elettronica).

Tutte le riunioni previste dal presente Codice potranno essere tenute anche con l'utilizzo dei sistemi di tele/video conferenza, ove disponibili.

Il presente Codice non vincola i soggetti Aderenti nel caso in cui il ceto creditorio bancario e finanziario sia costituito anche da soggetti con sede al di fuori della Repubblica di San Marino, salvo diversa espressa pattuizione da parte dei soggetti Aderenti .

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura di concertazione si applica alle situazioni di crisi d'impresa prevalentemente di natura economica, finanziaria o aziendale, nelle quali le esposizioni dirette e/o indirette dell'impresa in crisi verso i soggetti Aderenti al Codice siano complessivamente superiori ad euro 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00).

## ART. 3

### LEGITTIMAZIONE, MODALITA' E CONDIZIONI DI APERTURA DELLA PROCEDURA PRELIMINARE



1. La procedura preliminare è aperta dal Debitore in stato di crisi, ovvero è promossa da un soggetto Aderente in possesso di notizie che possono far ritenere utile l'attivazione della procedura stessa, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo comma 7.
2. La procedura è aperta dall'impresa in stato di crisi attraverso il contestuale invito, in forma scritta, a tutti gli intermediari finanziari, con rapporti passivi (per esposizioni di cassa e/o di firma) ovvero attivi, a partecipare alla riunione preliminare, con un preavviso di non meno di 5 giorni lavorativi.
3. La produzione degli effetti preliminari conseguenti all'invito dell'imprenditore è condizionata alla contestuale assunzione da parte dello stesso, in forma scritta, degli impegni di:
  - astenersi dal porre in essere atti preferenziali (a titolo di mero esempio: pagamenti, costituzione di titoli di prelazione, incremento delle garanzie a presidio delle proprie esposizioni) per tutta la durata della Procedura e per i trenta giorni successivi alla chiusura della stessa;
  - rimuovere e obbligarsi a fare rimuovere, indipendentemente dall'esito della procedura preliminare e/o del successivo eventuale tavolo di crisi, gli effetti di atti di disposizione del patrimonio del Debitore pregiudizievoli ai soggetti Aderenti, ovvero produttivi di una alterazione della parità di trattamento tra gli stessi, o comunque reclamati come tali anche da uno solo di essi, compiuti nei 6 mesi precedenti l'apertura della Procedura.
4. La produzione degli effetti preliminari conseguenti all'invito dell'imprenditore è altresì condizionata alla presentazione da parte dell'impresa in stato di crisi di un documento riassuntivo delle:
  - esposizioni nei confronti di: Banche, Intermediari finanziari, Creditori pubblici, privati, dipendenti;
  - garanzie, reali, personali e qualsivoglia genere di impegno concesse dall'impresa, dai soci e dai garanti;
  - trattative intavolate con creditori non bancari e non Aderenti e loro disponibilità all'attesa dell'esito della procedura di cui al presente Codice;
  - fonti di rimborso di qualsiasi natura, saldi attivi presso intermediari finanziari sammarinesi e non, eventuali contratti di locazione finanziaria in essere e relativo status (dette informazioni dovranno essere supportate da documenti quali, in via esemplificativa: estratti conto, visure di conservatoria, camerali od equipollenti e così via);
  - linee guida del piano di risanamento che l'impresa in crisi intende porre in essere per il proprio salvataggio.
5. Il documento di cui sopra dovrà avere a corredo;
  - una dichiarazione liberatoria del Debitore, rivolta a tutti i soggetti Aderenti ex art. 36, comma 1 LISF, nonché ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, per consentire alle medesime di comunicarsi ed utilizzare i dati del Debitore;
  - una dichiarazione liberatoria analoga a quella di cui al punto precedente prestata dal/dai garanti;
  - una dichiarazione con l'impegno del Debitore e dei garanti di astenersi dal costituire, a favore degli altri creditori, diritti reali di garanzia e di non disporre la vendita delle proprietà immobiliari detenute;
  - una dichiarazione con l'impegno dei garanti di astenersi, per tutta la durata della procedura di concertazione, dal promuovere nei confronti del Debitore garantito azioni di rivalsa - esecutive, cautelari e concorsuali - a seguito di adempimento dell'obbligo di garanzia;
  - una presa d'atto, sottoscritta dal Debitore, che l'avvio della procedura potrebbe comportare la sospensione delle linee di credito in essere, per tutta la durata della procedura stessa;
  - l'elenco degli atti di disposizione compiuti sul patrimonio del Debitore nei 6 mesi precedenti, e la destinazione delle somme da essi eventualmente conseguiti;
  - i saldi delle operazioni verso intermediari bancari e finanziari, erario e fornitori, alla data dei 6 mesi precedenti;
  - Centrale dei Rischi aggiornata \_\_\_\_\_, se sussistente
6. Nel caso in cui il documento e le allegazioni fornite dal Debitore non siano complete delle informazioni e delle dichiarazioni di cui sopra, i soggetti Aderenti saranno liberi di avviare o meno la procedura di cui al presente Codice.




7. Il soggetto Aderente in possesso di notizie che possano far ritenere utile l'attivazione della procedura deve invitare il Debitore in stato di crisi a produrre, entro due giorni lavorativi, le dichiarazioni e il documento di cui ai precedenti comma 3 e 5. Non appena acquisita detta documentazione, provvederà a proporre un incontro agli altri soggetti Aderenti interessati, con il coinvolgimento del Debitore in crisi, mediante convocazione scritta, anche via fax e/o mail, espressamente per l'attivazione della procedura medesima, con un preavviso di non meno di 5 giorni lavorativi; qualora ricorrano motivi di speciale urgenza, il termine di preavviso dovrà intendersi ridotto a giorni 1.
8. Nel caso in cui il documento e le allegazioni fornite dal Debitore non siano completi delle informazioni e delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, i soggetti Aderenti saranno liberi di avviare o meno la procedura di cui al presente Codice.
9. Nel corso della riunione il soggetto Aderente che ha proposto l'iniziativa deve mettere a disposizione degli altri partecipanti il corredo documentale di cui ai precedenti comma 3 e 5, forniti dal Debitore in crisi.

#### ART. 4

##### EFFETTI DELLA APERTURA DELLA PROCEDURA PRELIMINARE

1. Alla procedura preliminare devono partecipare almeno i soggetti Aderenti creditori. Nel caso di apertura gli Aderenti sono tenuti a:
  - I) partecipare alla riunione indetta;
  - II) partecipare ad adeguato livello;
  - III) fornire una informazione completa ed aggiornata dei rapporti in essere con il Debitore (per "accordato" e "utilizzato"), delle garanzie di qualunque genere possedute, delle fonti di rimborso di qualsiasi natura;
  - IV) comunicare le eventuali situazioni di possibile conflitto di interessi (quali, a mero titolo di esempio: partecipazioni al capitale sociale, sottoscrizione di prestiti partecipativi, presenza di propri esponenti o dipendenti negli organi di gestione o di controllo, ecc.);
  - V) mantenere la riservatezza circa la convocazione dell'incontro;
  - VI) non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare la propria situazione in fatto (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie) verso il Debitore o il gruppo di appartenenza dal momento in cui è pervenuta la notizia stessa e sino alla comunicazione delle proprie decisioni;
  - VII) valutare l'opportunità di designare un Coordinatore, il quale sarà tenuto a comunicare in circolarità, entro i 2 giorni lavorativi successivi, un documento sintetico concernente gli esiti della riunione.

In mancanza di accordo sulla designazione del Coordinatore, le relative funzioni saranno assolte dal soggetto Aderente, partecipante alla riunione, che risulti presentare la maggiore esposizione complessiva (cassa e firma) nei confronti del Debitore in crisi.
  - VIII) concordare una successiva riunione, possibilmente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura della prima riunione, per comunicare la disponibilità o meno all'apertura del tavolo di concertazione. In caso di mancata partecipazione alla nuova riunione le decisioni prese dai presenti saranno vincolanti anche nei confronti del/degli assente/i.
  - IX) Astenersi dal porre in essere atti idonei ad alterare la parità di trattamento tra gli Aderenti, rispetto alla situazione in essere alla data di apertura della procedura, fino alla scadenza del terzo giorno successivo al ricevimento del "verbale" di cui all'articolo 5, comma 2; ovvero fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 2



7

2. Sino alla data di chiusura della procedura preliminare l'utilizzo delle linee di credito in essere potrà soltanto essere momentaneamente sospeso.
3. I soggetti Aderenti creditori sono tenuti a rendere disponibili all'Advisor legale e/o al rappresentante comune e/o all'Advisor finanziario, previo assenso formale del Debitore e se del caso degli altri soggetti coinvolti (garanti; soci illimitatamente responsabili; ecc.), i documenti, anche contrattuali, necessari all'assolvimento dei compiti ad essi assegnati in base alle disposizioni del Codice.

#### ART. 5

##### CHIUSURA DELLA PROCEDURA PRELIMINARE

1. Nel corso della riunione indetta ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto VIII, gli Aderenti creditori convocati - a maggioranza qualificata - provvederanno decidere sulla prosecuzione della procedura, aprendo il tavolo di concertazione, oppure sulla sua chiusura.
2. La eventuale chiusura dovrà essere formalizzata con la predisposizione di apposito "verbale", a cura del Coordinatore (o, in mancanza, il soggetto Aderente, partecipante alla riunione, che risulti presentare la maggiore esposizione complessiva - cassa e firma - nei confronti del debitore in crisi).

#### ART. 6

##### APERTURA DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Qualora i soggetti Aderenti abbiano confermato la disponibilità all'apertura del tavolo di concertazione in chiusura della riunione di cui all'art. 4, comma 1, punto VIII, verrà fissata, possibilmente entro i 3 giorni lavorativi successivi, la prima riunione della fase di concertazione. A detta riunione non parteciperà il Debitore.
2. In apertura della riunione di cui al comma precedente si provvederà, a maggioranza qualificata, a:
  - decidere sulla eventuale nomina di un Comitato Ristretto, designandone i membri, il metodo di funzionamento e le competenze;
  - designare un rappresentante comune, che può essere costituito dal Coordinatore;
  - concordare la richiesta al Debitore della nomina - anche in alternativa al rappresentante comune - di un *advisor* legale e/o di un *advisor* finanziario, che possieda caratteristiche di professionalità e di indipendenza, il quale dovrà ricevere il gradimento dei soggetti Aderenti partecipanti al tavolo di concertazione, nell'ambito di una rosa di almeno tre nominativi designati dal Debitore;
  - fissare la durata massima della Procedura di concertazione. Tale durata potrà essere prorogata una o più volte solo con il consenso della maggioranza qualificata speciale degli Aderenti creditori.
3. Il rappresentante comune, entro i 2 giorni lavorativi successivi, darà comunicazione al Debitore dell'apertura del tavolo di concertazione e delle decisioni assunte degli Aderenti, partecipanti al tavolo di concertazione.

#### ART. 7

##### EFFETTI DELLA APERTURA DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Sino alla data di chiusura del tavolo di concertazione l'utilizzo delle linee di credito in essere presso gli Aderenti potrà soltanto essere sospeso.
2. I soggetti Aderenti creditori sono tenuti a precisare, tramite comunicazione circolare indirizzata anche all'Advisor legale e/o al rappresentante comune e/o all'Advisor finanziario, il nominativo ed i



recapiti (telefonici e di posta elettronica) dell'addetto alla gestione della posizione all'interno delle proprie rispettive organizzazioni e ad aggiornare tempestivamente tali informazioni nel caso di cambiamenti dell'addetto. Nell'ipotesi che taluno dei soggetti Aderenti creditori affidi la gestione della posizione a soggetti estranei alla propria organizzazione, dovrà impegnare il soggetto incaricato ad analoga attività.

#### ART. 8

#### GESTIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. L'Advisor legale del Debitore, se nominato, o l'eventuale Advisor finanziario, o il rappresentante comune – anche di concerto tra di loro - curano che il Debitore predisponga sollecitamente il "Piano" funzionale al superamento e alla composizione della situazione di crisi, aggiornando periodicamente i soggetti Aderenti creditori della evoluzione della situazione.
2. In particolare l'Advisor legale e/o il rappresentante comune e/o l'Advisor finanziario favoriscono la condivisione tra il Debitore e i soggetti Aderenti creditori della scelta dello strumento di composizione negoziale della crisi tra i più eventualmente disponibili secondo la legislazione vigente.
3. L'Advisor legale e/o il rappresentante comune e/o l'Advisor finanziario favoriscono l'accordo tra il Debitore e i soggetti Aderenti creditori, tenuto conto della complessità della situazione, sulla durata massima della procedura di concertazione.

#### ART. 9

#### EROGAZIONE DI "NUOVA FINANZA"

1. Nel caso in cui il "Piano" preveda la necessità di:
  - (i) riattivare linee di credito precedentemente sospese, o
  - (ii) concedere linee di credito diverse e/o supplementari

i soggetti Aderenti che hanno deciso di partecipare al tavolo di concertazione delibereranno in piena autonomia l'adesione o meno, in tutto o in parte, alla richiesta, tenendo conto che:

- a) di norma la "nuova finanza" di cui al punto (i) è rappresentata dal ripristino delle linee di credito in essere alla data di apertura della procedura di concertazione (salvo il caso di linee di credito a tempo determinato, per le quali nel frattempo il termine sia comunque scaduto); e
- b) di norma, la "nuova finanza" di cui al punto (ii) è ripartita tra i soggetti Aderenti creditori disponibili a concederla in proporzione all'entità delle linee di credito di uguale natura in essere presso ciascun intermediario (a tempo indeterminato) alla data di apertura della procedura di concertazione)
- c) nel caso in cui il "Piano" preveda che la erogazione di "nuova finanza" sia assistita da garanzie reali o personali, anche di terzi, di norma le garanzie da costituirsi in favore della "nuova finanza" precedono quelle eventualmente da costituirsi in favore della ristrutturazione delle passività pregresse.

#### ART. 10

#### RISTRUTTURAZIONE DELLE PASSIVITA' PREGRESSE



1. Nel caso in cui il "Piano" preveda la necessità di procedere alla ristrutturazione delle passività pregresse i soggetti Aderenti creditori - partecipanti al tavolo di concertazione - delibereranno in piena autonomia l'adesione o meno, in tutto od in parte, alla richiesta.
2. Nel caso di adesione alla richiesta di ristrutturazione delle passività pregresse da parte della maggioranza qualificata, i soggetti Aderenti creditori dissenzienti cureranno, di concerto con l'Advisor legale e/o con il rappresentante comune, di concludere con l'impresa accordi individuali di moratoria i cui effetti siano compatibili con la eseguibilità del "Piano".
3. Nel caso di mancata partecipazione alla "nuova finanza" i soggetti Aderenti creditori non partecipanti alla stessa, terranno conto delle circostanze che:
  - a) di norma, le garanzie da costituirsi in favore della "nuova finanza" precedono quelle eventualmente da costituirsi in favore della ristrutturazione delle passività pregresse;
  - b) di norma, il soddisfacimento delle passività pregresse dei soggetti Aderenti creditori , non partecipanti alla "nuova finanza", avviene in tempi ed in termini meno favorevoli rispetto al soddisfacimento delle passività pregresse dei soggetti Aderenti creditori che partecipano alla "nuova finanza".

#### ART. 11

##### CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE

1. La procedura di concertazione si chiude:
  - (i) con l'approvazione da parte dei soggetti Aderenti creditori di un "Piano" di superamento o di composizione della crisi che preveda il regolare pagamento dei creditori non Aderenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2;
  - (ii) con la scadenza del termine, originario o prorogato, della procedura di concertazione.
2. Nel caso di chiusura della procedura di concertazione per scadenza del termine originario o prorogato, i soggetti Aderenti creditori sono tenuti ad astenersi, per i 3 giorni successivi, dal porre in essere, nei confronti del Debitore e dei garanti comuni a due o più soggetti Aderenti creditori , atti idonei ad alterare la parità di trattamento tra i predetti soggetti, rispetto alla situazione in essere alla data di apertura della procedura, ovvero, in alternativa, ad estendere a favore di tutti i soggetti Aderenti creditori , aventi titolo a concorrere sui patrimoni coinvolti, gli effetti di tali atti.

#### ART. 12

##### MODIFICHE

Ogni eventuale modifica del Codice presuppone l'accordo di tutti i soggetti Aderenti e dovrà avere forma scritta.

#### ART. 13

##### RECESSO

Decorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente Codice, è consentito al soggetto Aderente di esercitare il diritto di recesso per giusta causa, dandone comunicazione scritta. In caso sia pendente la procedura ivi prevista – a prescindere dallo stato in cui si trovi - il recesso diverrà efficace a far data dalla chiusura della procedura di concertazione.

#### ART. 14

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a long horizontal line, a stylized 'L' or 'U' shape, a star-like symbol, and several other cursive marks.

## **RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento od inesatto adempimento del "Piano" i soggetti Aderenti creditori avranno diritto di richiederne la risoluzione a maggioranza qualificata.

### **ART. 15**

#### **PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE DI SOGGETTI NON ADERENTI**

1. La partecipazione alla procedura di concertazione di creditori diversi dai soggetti Aderenti al Codice è consentita con il consenso del Debitore e della maggioranza qualificata degli Aderenti creditori.
2. In tal caso i creditori non Aderenti sono equiparati, a tutti gli effetti, nell'ambito della procedura di concertazione alla quale prendono parte, agli Aderenti creditori.

### **ART. 16**

#### **CONCILIAZIONE**

Le parti esperiranno obbligatoriamente un tentativo di risoluzione conciliativa, presso la sede della Associazione Bancaria, per dirimere eventuali contestazioni in tema di interpretazione dei principi e delle clausole del presente Codice e/o di pretesa violazione degli obblighi da esso contemplati.

Detta procedura dovrà avere una durata non superiore a giorni 30 (TRENTA) dall'avvio.

### **ART. 17**

#### **PROCEDURA ARBITRALE**

Esperito invano il tentativo di conciliazione di cui all'Art. 14, ogni contestazione o controversia in tema di interpretazione dei principi e delle clausole del presente Codice e/o di pretesa violazione degli obblighi da esso contemplati verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri, il quale la risolverà mediante applicazione della normativa sammarinese vigente, giudicando secondo diritto e procedendo secondo il disposto della L. 34/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte, mediante fax contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro.

Qualora l'altra parte, entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, non proceda con le stesse formalità alla designazione del proprio arbitro o laddove, entro quindici giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri designati non avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro o degli altri arbitri non designati procederà, su istanza della parte interessata, l'Associazione Bancaria Sammarinese.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione Bancaria Sammarinese debba intervenire per la nomina dell'arbitro e degli arbitri non designati, vi provvederà mediante delibera di Consiglio di Amministrazione.

Alla seduta dedicata, dovranno astenersi dalla votazione i Consiglieri espressi dalle banche coinvolte nella procedura arbitrale.



Il Collegio Arbitrale di cui al presente articolo giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alle inosservanze degli obblighi assunti.


## DICHIARAZIONE DI ADESIONE

I sottoscritti intermediari finanziari, nel condividere le finalità ed i contenuti del Codice di comportamento Interbancario " Banche – Clienti in crisi", dichiarano di aderirvi e, conseguentemente, di orientare la propria attività ai principi in esso enunciati.


San Marino, 31 luglio 2015

### Banca e firma autorizzata


Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino




Banca di San Marino



Banca Agricola Commerciale



Banca Cis



Asset Banca



Banca Sammarinese di Investimento

